



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Legislativo Economia

Relazione illustrativa

SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON I MINISTRI DELL'ISTRUZIONE, DELL'INTERNO, DELLA SALUTE, DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLA SALUTE, CONCERNENTE L'EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO AGLI ORFANI DI CRIMINI DOMESTICI E DI REATI DI GENERE E ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE.

Lo schema di decreto in esame è stato predisposto in attuazione dell'articolo 1, commi 279 e 280, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; dell'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018 n. 4; dell'articolo 1, comma 492 lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 8 della legge 19 luglio 2019, n. 69 e reca la disciplina per l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie. Sul medesimo decreto è stato udito il Consiglio di Stato che ha reso in merito i pareri nn. 3236 e 449, rispettivamente in data 27 dicembre 2019 ed in data 18 febbraio 2020.

Con le leggi citate il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché per gli orfani per crimini domestici, di cui al decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, è stato implementato di € 2.500.000,00 per gli anni 2018, 2019 e 2020 (legge 205/2017),

€ 2.000.000,00 a decorrere dall'anno 2017 (legge n. 4/2018, come modificata dalla legge n. 69/2019) e € 2.000.000,00 a decorrere dall'anno 2019 (legge n. 145/2018).

Per quanto riguarda la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) e gli interventi in essa previsti per la salute, il Fondo è stato implementato esclusivamente per gli anni 2018, 2019 e 2020.

In particolare, l'art. 1, commi 279 e 280, della citata legge n. 205/2017 ha previsto misure di sostegno per borse di studio, spese mediche, spese assistenziali e finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento nell'attività lavorativa.

L'art. 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 (recante modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici) parimenti ha destinato risorse per borse di studio e finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento nell'attività lavorativa.

L'art. 1, comma 492, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), destina risorse aggiuntive per borse di studio e finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa.

L'art. 8 della legge 19 luglio 2019, n. 69 (recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale ed altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere) ha sostituito l'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 mantenendo lo stanziamento in esso previsto di € 2.000.000,00 annuali a decorrere dall'anno 2017 per le medesime finalità già previste dalla legge 4/2018.

I primi due atti normativi (legge 205/2017 e legge 4/2018) rinviano, quale strumento di attuazione, ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, avente natura regolamentare, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore delle medesime leggi, per stabilire i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse e per l'accesso agli interventi, il cui schema deve essere trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

Il citato articolo 8 della legge 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. codice rosso) ha destinato, altresì, risorse per le famiglie affidatarie di orfani per crimini domestici rinviando la disciplina attuativa – letteralmente “secondo criteri di equità”- ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in questo caso senza prevedere il necessario concerto degli altri Ministri.

A riguardo questa Amministrazione, al cospetto delle diverse disposizioni di fonte primaria succedutesi nel tempo e non sempre pienamente coerenti e sistematiche, al fine di concentrare e razionalizzare la disciplina attuativa da esse previste, ha ritenuto di predisporre un unico regolamento avente la forma di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'interno, della salute, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, con il quale si intende dare, nell'insieme, attuazione sia ai citati articoli 1, commi 279 e 280, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 e 1, comma 492 lett. a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che all'articolo 8 della legge 19 luglio 2019, n. 69 che, da ultimo, ha introdotto misure a favore anche delle predette famiglie affidatarie.

Il regolamento è adottato a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

L'articolato si suddivide in cinque Capi.

Il Capo I, dedicato alle disposizioni generali, delimita l'ambito oggettivo e soggettivo del regolamento e fornisce le definizioni più significative per la comprensione del testo.

Il Capo II disciplina le modalità per il sostegno del diritto allo studio in favore dei beneficiari.

In particolare, l'articolo 3 individua le risorse da destinare per l'erogazione del beneficio in parola alle singole annualità di riferimento. L'articolo 4 specifica la tipologia dei benefici, rivolti agli studenti degli istituti scolastici ed educativi del sistema nazionale di istruzione, degli istituti di istruzione e formazione professionale, delle Università, delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Nel dettaglio, è riconosciuto il diritto all'assegnazione di borse di studio ovvero alla frequenza, gratuita o semigratuita, presso convitti, educandi o istituzioni educative in generale, anche sulla base di apposite convenzioni.

L'articolo 5 prevede la riassegnazione delle risorse non impegnate per uno dei benefici previsti, in favore delle eventuali maggiori richieste pervenute nell'ambito del medesimo Capo. Nell'ipotesi in cui, invece, dovessero verificarsi delle economie di spesa per entrambi i benefici previsti dal Capo in esame, è prevista la possibilità di destinare le relative risorse per le finalità di cui agli altri Capi del Regolamento.

L'articolo 6 considera maturato il requisito di accesso al beneficio, ove la tipologia di reati tipizzata dalla normativa di riferimento sia riscontrabile dagli atti del procedimento penale che non siano coperti da segreto ovvero, dal decreto che dispone il giudizio ovvero, da una sentenza anche non passata in giudicato ovvero, da un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero infine, da una sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

La disposizione prevede altresì che i benefici decorrano in ogni caso dal verificarsi dell'evento delittuoso, fermo restando che le risorse per il sostegno del diritto allo studio sono state stanziare dal legislatore a decorrere dall'anno 2017.

La norma statuisce, inoltre che, le risorse previste per ciascuna annualità sono attribuite nei limiti degli stanziamenti del Fondo; pertanto, in caso di disponibilità finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento, sarà garantito agli istanti l'accesso al Fondo in misura proporzionale.

L'articolo 7 stabilisce le modalità di accesso ai benefici. In particolare, si prevede che con delibera annuale il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, istituito presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 3, della legge 22 dicembre 1999, n. 512 (di seguito Comitato), sulla base dei dati forniti dall'Ufficio di supporto del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso (di seguito, Commissario) inerenti il numero di orfani, le classi di età e la condizione scolastica, individui il numero delle borse di studio assegnabili ed il relativo importo. Mentre, gli istanti dovranno presentare l'istanza di accesso ai benefici di cui al Capo in esame alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di residenza, affinché quest'ultima provveda al successivo inoltro al Commissario. L'istanza dovrà essere corredata, dagli studenti che frequentano istituti di grado primario e secondario, da un certificato di frequenza degli studi; gli studenti universitari, invece, dovranno allegare apposita dichiarazione, nella quale si attesti di aver sostenuto almeno un terzo degli esami prescritti annualmente dal loro corso di studio universitario, con esito positivo. Entrambe le dichiarazioni potranno essere rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

Il **Capo III** statuisce le iniziative di orientamento, formazione e sostegno per l'inserimento dei beneficiari nell'attività lavorativa. In particolare, gli articoli 8 e 10 sono stati riformulati alla luce del parere reso in merito dalla Conferenza Stato- Regioni.

L'articolo 8 definisce il criterio di riparto delle risorse, in favore delle Regioni e delle Province autonome. In particolare, si stabilisce che, il primo anno di applicazione dei benefici di cui al Capo in esame le risorse sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome sulla base della popolazione residente; a partire dal secondo anno, invece, nella ripartizione si terrà conto del numero degli eventi delittuosi riscontrati nel corso dell'anno precedente in ciascuna Regione e Provincia autonoma.

L'articolo 9 individua le modalità di accesso ai benefici. A differenza delle altre tipologie di intervento, infatti, in questa fattispecie le domande vengono comunque presentate dai beneficiari alla Prefettura - UTG di residenza, ma le risorse vengono ripartite in favore delle Regioni e delle Province autonome, che realizzeranno gli interventi di orientamento e formazione al lavoro in favore degli istanti. Per questa ragione, all'articolo 10 è previsto che le Regioni e le Province autonome predispongano un rendiconto annuale sulle spese sostenute da sottoporre al Commissario.

Il Capo III prevede altresì, all'articolo 11 degli incentivi in favore dei datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al Capo I, riconoscendo un rimborso fino al 50% dei contributi dovuti, per un periodo massimo di 36 mesi. Le domande devono essere prodotte dal datore di lavoro all'INPS ed alla Prefettura - UTG di residenza del beneficiario, che provvederà al loro inoltro al Commissario. Sulle domande presentate delibera il Comitato.

L'incentivo è riconosciuto anche per le assunzioni a tempo parziale, purché stipulate con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In tal caso, il limite massimo dell'incentivo sarà proporzionalmente ridotto. All'INPS è demandato il compito di effettuare il monitoraggio del beneficio anzidetto, ai fini del rispetto dei limiti di spesa programmati. Qualora dal monitoraggio emerga uno scostamento dai limiti summenzionati, l'INPS ne darà notizia al Commissario, il quale a sua volta informerà il Comitato. In ogni caso, superati i limiti di spesa programmati l'INPS non potrà acquisire ulteriori istanze di accesso al beneficio.

L'articolo 12 prevede che, qualora il lavoratore/beneficiario abbia già fruito dell'incentivo all'assunzione, seppur in misura parziale, nell'ipotesi di una nuova assunzione l'incentivo sarà riconosciuto al nuovo datore di lavoro soltanto per il periodo

residuo, utile alla piena fruizione del beneficio. La disposizione prevede altresì, che il datore di lavoro segnali all'INPS (entro 30 giorni) l'eventuale interruzione del rapporto di lavoro (fornendone specifica motivazione), qualora quest'ultima intervenga entro il termine di 36 mesi previsto quale limite massimo per la fruizione dell'incentivo in parola.

L'articolo 13 statuisce la revoca degli incentivi erogati nel caso in cui venga irrogato al lavoratore il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo nei 24 mesi successivi all'assunzione, con conseguente recupero delle somme corrispondenti al beneficio già fruito.

L'articolo 14, al pari di quanto già previsto nel Capo precedente, disciplina la riassegnazione delle risorse non utilizzate e delle eventuali economie di spesa.

Il **Capo IV** disciplina i benefici per le spese mediche ed assistenziali. I benefici per tali spese sono previsti solo dalla legge n. 205/2017 e le relative risorse sono stanziare per il triennio dal 2018 al 2020. Pertanto si può accedere al Fondo solo per le spese mediche ed assistenziali sostenute in tale periodo.

Si è ritenuto, quindi, di provvedere alla corresponsione delle elargizioni sulla base di domanda presentata dagli interessati cui sia allegata apposita fatturazione medica ed assistenziale (materiale o psicologica).

In particolare l'articolo 16 prevede che la domanda venga presentata alla Prefettura di residenza dell'orfano che, dopo averla istruita, la inoltrerà al Commissario.

Le domande sono presentate a ristoro delle spese documentate, sostenute a titolo di compartecipazione alla spesa per le prestazioni mediche e di assistenza materiale e psicologica, indicate nella tabella A) dell'allegato I del Regolamento, nonché a ristoro delle spese documentate, sostenute per le prestazioni non rientranti nei Livelli essenziali di assistenza di cui alla tabella B) del medesimo allegato. Sulle domande delibera il Comitato di Solidarietà, in analogia con le previsioni della legge n. 122/2016 e n. 512/1999.

Qualora le risorse disponibili non risultino sufficienti per tutti gli aventi diritto, l'importo dei singoli benefici è ridotto proporzionalmente nella misura occorrente al soddisfacimento di coloro che abbiano presentato istanza.

L'articolo 17, al pari di quanto già previsto nel Capo precedente, disciplina la riassegnazione delle risorse non utilizzate e delle eventuali economie di spesa.

Il **Capo V** disciplina le misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie di orfani per crimini domestici.

In particolare, l'articolo 18 definisce, quali misure di sostegno ed aiuto economico, quelle volte al mantenimento, alla crescita e allo sviluppo dei minori affidati, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, facendo salvi i benefici previsti dall'art. 1, comma 492, lettera a), della legge n. 205/2017, a titolo di borse di studio, assistenza medica e avviamento al lavoro degli orfani. I benefici sono, dunque, cumulabili.

L'articolo 19 definisce quali soggetti beneficiari le famiglie affidatarie così come individuate ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 492, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184 e dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 2018, n. 4. Si è ritenuto di prevedere esplicitamente che il beneficio sia erogato anche in favore delle famiglie affidatarie parentali.

All'articolo 20 si disciplinano i requisiti di accesso al beneficio. In particolare, il sostegno e l'aiuto economico di cui al Capo in esame è riconosciuto in favore delle famiglie affidatarie, di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, che abbiano accolto soggetti minorenni, in una delle condizioni previste dall'art. 2, comma 1, del presente Regolamento; si richiede che l'orfano non abbia compiuto la maggiore età al 1° gennaio 2020. Il possesso dei requisiti per l'ammissione ai benefici di cui al Capo in esame è verificato sulla dagli atti del procedimento penale che non siano coperti da segreto ovvero, dal decreto che dispone il giudizio ovvero, da una sentenza anche non passata in giudicato ovvero, da un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero infine, da una sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale. L'articolo in esame statuisce, infine, che il beneficio decorre dalla data di affidamento dell'orfano alla famiglia affidataria.

L'articolo 21 prevede le modalità di accesso ai benefici. In particolare si stabilisce che, ai fini dell'erogazione del sostegno e dell'aiuto economico le famiglie affidatarie presentino istanza alla Prefettura – UTG di residenza, corredata di copia del provvedimento giudiziario di affidamento del minore e copia del provvedimento o degli atti del procedimento penale dai quali si evinca il delitto da cui deriva il beneficio. Sulle istanze presentate provvederà il Commissario previa delibera del Comitato.

L'articolo 22 disciplina la ripartizione delle risorse alle famiglie istanti. Si prevede una erogazione nella misura fissa di euro 300 mensili per ogni minore affidato. In caso di

disponibilità finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento si prevede l'accesso al Fondo in quota proporzionale.

L'articolo 23 prevede l'ipotesi di cessazione dei benefici. In particolare, si dispone che gli aiuti economici previsti dal presente Capo cessino al raggiungimento della maggiore età del beneficiario.

Il Capo VI reca le disposizioni finali.

L'articolo 24 prevede quale limite massimo di età per l'accesso ai benefici di cui ai Capi II, III e IV il compimento dei 30 anni dell'orfano affidato, previsione quest'ultima volutamente più ampia di quella dei 26 anni di età in relazione al raggiungimento della quale è stabilita la possibilità di fruire della pensione di reversibilità dei genitori, ciò al fine di consentire una maggiore tutela in favore di soggetti che versano in uno stato di particolare fragilità emotiva.

L'articolo 25 stabilisce che la domanda di accesso al Fondo è presentata per ciascun anno di durata del sostegno economico.

L'articolo 26 prevede la cumulabilità dei benefici previsti dai Capi II, III, IV e V del regolamento.

La gestione ed il monitoraggio della spesa, ai sensi dell'articolo 27, sono effettuati dall'Ufficio del Commissario anche per il tramite del Concessionario.

L'articolo 28 prevede che, nel caso in cui vengano meno i presupposti previsti dal regolamento, gli aiuti economici vengano revocati dall'Ufficio del Commissario su proposta del Comitato. Nel caso, tuttavia, in cui si accerti l'insussistenza delle condizioni previste dalla normativa primaria di riferimento, a seguito di sentenza penale definitiva, l'aiuto economico già corrisposto non sarà soggetto a ripetizione cioè, tenuto conto dell'esigenza di assicurare comunque la crescita, lo sviluppo e il mantenimento degli orfani.

L'articolo 29 rinvia, quanto al trattamento ed alla conservazione dei dati, alla normativa prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

L'articolo 30 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 31 disciplina l'entrata in vigore e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Legislativo Economia

Relazione tecnica

SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON I MINISTRI DELL'ISTRUZIONE, DELL'INTERNO, DELLA SALUTE, DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLA SALUTE, CONCERNENTE L'EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO AGLI ORFANI DI CRIMINI DOMESTICI E DI REATI DI GENERE E ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE.

Lo schema di decreto in esame è stato predisposto in attuazione dell'articolo 1, commi 279 e 280, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito, legge di bilancio 2018); dell'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018 n. 4; dell'articolo 1, comma 492 lett. a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (di seguito, legge di bilancio 2019) e dell'articolo 8, della legge 19 luglio 2019, n. 69 e reca la disciplina per l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie.

In particolare, con la legge di bilancio 2018 è stata incrementata di 2,5 mln di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura, e dei reati violenti (di seguito, Fondo), da destinare all'erogazione di borse di studio, spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto di cui all'articolo 576, primo comma, numero 5.1

(nell'ipotesi cioè, in cui il delitto sia stato commesso ai danni della persona già vittima di atti persecutori, ai sensi dell'art. 612-*bis*, codice penale), ovvero, per omicidio a seguito dei delitti di cui agli articoli 609-*bis* e 609-*octies* del codice penale (rispettivamente cioè, nel caso in cui ricorra la fattispecie di violenza sessuale o violenza sessuale di gruppo), nonché al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa.

Con la legge di bilancio 2019, il Fondo è stato ulteriormente incrementato di 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2019. Nel dettaglio, è stata destinata una quota pari a 2 milioni di euro annui, per l'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e per il finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento degli stessi nell'attività lavorativa; la restante quota, invece, pari a 3 milioni di euro annui, è stata destinata a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (recante le disposizioni sulle famiglie affidatarie, nell'ambito della disciplina sul "*Diritto del minore ad una famiglia*").

Da ultimo, con l'articolo 11, della legge 11 gennaio 2018, n. 4, così come successivamente novellato dall' articolo 8, della legge 19 luglio 2019, n. 69, la dotazione del Fondo in parola è stata incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. In particolare, una quota pari a 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2017 è stata destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento degli stessi nell'attività lavorativa, mentre, una quota pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020, è stata destinata a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, della legge n. 184/1983 sopracitata.

Di seguito si riporta una tabella sintetica della ripartizione delle risorse sopra indicate destinate alle singole tipologie di intervento e le diverse annualità di riferimento, come determinate con il presente regolamento.

Benefici	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Borse di studio	2.000.000	4.000.000	5.960.256	3.500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Orientamento e formazione	0	0	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Incentivi assunzione	0	0	0	500.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Spese mediche	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0
Famiglie affidatarie	0	0	6.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Totale	2.000.000	4.500.000	12.460.256	14.500.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000

In particolare, la ripartizione è stata effettuata considerando che le somme destinate al Capo IV – salute sono stanziare esclusivamente per tre anni e non sono state rifinanziate; lo stanziamento della legge 205/2017 è inoltre da ripartire, nel suo ambito, oltre che per le finalità di salute anche per le finalità di studio e di avviamento e formazione lavoro.

Considerato quindi l'incidenza delle spese mediche sul generale stanziamento per le altre finalità, si è ritenuto di decurtare in misura fissa dal totale degli stanziamenti ed esclusivamente per gli anni 2018, 2019 e 2020 la somma fissa di euro 500.000,00 annui (totale 1.500.000,00) da devolvere per le finalità del Capo IV - salute.

Si è ritenuto poi di ripartire in misura uguale il restante importo per le finalità di studio di cui al Capo II e di Lavoro di cui al Capo III.

L'articolato si suddivide in cinque Capi.

Il Capo I, dedicato alle disposizioni generali, delimita l'ambito oggettivo e soggettivo del regolamento e fornisce le definizioni più significative per la comprensione del testo.

L'articolo 2, lettera a) definisce i beneficiari; la disposizione fa riferimento alla fattispecie più ampia prevista dalla legge n. 205/2017, laddove le leggi n. 4/2018 e n. 145/2018 prevedono esclusivamente gli orfani di vittime per crimini domestici.

In particolare, all'articolo 2 si limita l'erogazione dei benefici all'età di 30 anni dell'orfano maggiorenne economicamente non autosufficiente, cui le disposizioni di legge riservano il 30 per cento delle risorse; tale scelta più ampia della previsione di anni 26 applicata per l'erogazione di altri benefici di legge e nel silenzio della normativa, è sembrata congrua considerando le difficoltà di inserimento economico cui possono incorrere i beneficiari in questione.

Sempre nell'articolo 2, lettera d), si specifica che con il termine di "Concessionario" si intende la Consap – "Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.a.", con socio unico, già concessionaria per la gestione del medesimo Fondo di rotazione ai sensi della legge 22 dicembre 1999, n. 512, nonché, ai sensi dell'art.19, comma 5, del decreto legge 1°luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Il Capo II disciplina le modalità per il sostegno del diritto allo studio in favore dei beneficiari.

In particolare, l'articolo 3, nello specificare che le risorse stanziare costituiscono un limite di spesa, destina per l'erogazione del beneficio in parola 2 milioni di euro per l'anno 2017, 4 milioni di euro per l'anno 2018, 5.960.256 milioni di euro per l'anno 2019, 3.500.000 milioni di euro per l'anno 2020, 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

L'articolo 4 specifica la tipologia dei benefici, rivolti agli studenti degli istituti scolastici ed educativi del sistema nazionale di istruzione, degli istituti di istruzione e formazione professionale, delle Università, delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Nel dettaglio, è riconosciuto il diritto all'assegnazione di borse di studio ovvero alla frequenza, gratuita o semigratuita, presso convitti, educandati o istituzioni educative in generale, anche sulla base di apposite convenzioni.

La disposizione in esame prevede in particolare che, nell'ambito di tale stanziamento, le somme devolute alle borse di studio siano pari ai 2/3 degli stanziamenti del Capo II; il restante terzo è attribuito per la frequenza presso convitti, educandati o istituzioni educative in generale.

Tale ripartizione è stata effettuata considerando che la platea dei destinatari frequenta istituti in forma non convittuale e pertanto, si sono riservati a tale finalità in via generale i 2/3 delle somme del Capo II, fermo restando quanto previsto nell'articolo 5, comma 1, ovvero che le somme non impegnate per taluna delle due finalità indicate, sono ripartite per il soddisfacimento delle domande presentate nell'ambito del medesimo comma 1.

L'articolo 5, comma 2, stabilisce invece, che nell'ipotesi in cui dovessero verificarsi delle economie di spesa per entrambi i benefici previsti dal Capo in esame, sarà possibile destinare le relative risorse per le finalità di cui agli altri Capi del Regolamento.

L'articolo 6 precisa che i requisiti sono riscontrabili ancor prima della pronuncia di una sentenza penale definitiva, sulla base di un giudizio di verosimiglianza della ricorrenza della fattispecie come desumibile dagli atti processuali non coperti da segreto.

In ogni caso i benefici decorrono dalla data dell'evento.

Il comma 4 ripropone la disposizione di legge che riserva il 70% delle risorse disponibili ai minori di età, destinando il 30% rimanente agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti, introducendo il limite per questi ultimi dell'età di 30 anni.

L'importo delle borse di studio elargibili non è determinato in misura fissa ma rimesso ad una ripartizione delle risorse effettuata con delibera annuale del Comitato di solidarietà sulla base dei dati forniti dall'Ufficio di supporto del Commissario inerenti il numero di orfani, le classi di età e la condizione scolastica.

L'articolo 7 contempla i criteri e le modalità di accesso ai benefici. In particolare, si prevede che gli istanti presentino apposita domanda alla Prefettura-UTG di residenza, affinché quest'ultima provveda al suo inoltro al Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso (di seguito, Commissario). L'istanza dovrà essere corredata, per quanto riguarda gli studenti degli istituti di grado primario e secondario, da un certificato di frequenza degli studi, mentre gli studenti universitari dovranno allegare apposita dichiarazione nella quale si attesti di aver sostenuto, con esito positivo, almeno un terzo degli esami prescritti annualmente dal loro corso di studio universitario. Il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, istituito presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 3, della legge 22 dicembre 1999, n. 512 (di seguito Comitato), presieduto dal Commissario, delibera il numero delle borse di studio assegnate ed il relativo importo.

Il **Capo III** statuisce le iniziative di orientamento, formazione e sostegno per l'inserimento dei beneficiari nell'attività lavorativa.

Le previsioni riguardano due tipi di intervento: l'uno quello di formazione e l'altro incentivi all'assunzione. Le risorse attribuite al Capo III sono state ripartite in misura uguale tra le due tipologie di intervento.

Il riparto delle risorse tra le Regioni e le Province autonome è effettuato nel seguente modo, anche alla luce del parere reso in merito dalla Conferenza Stato- Regioni: il primo anno, sulla base della popolazione residente; a partire dal secondo anno, sulla base del numero degli eventi delittuosi riscontrati nel corso dell'anno precedente in ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

Le disposizioni degli articoli da 11 a 13 del decreto riguardano gli incentivi all'assunzione e la loro fruizione.

L'articolo 11, comma 1 prevede, al riguardo, un incentivo a valere sul Fondo di solidarietà, per ogni assunzione effettuata, del 50% dei contributi versati, per un periodo massimo di 36 mesi, per assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Si prevede il riconoscimento dell'incentivo anche per assunzioni a tempo parziale, con relativa riduzione proporzionale e fatto salvo sempre la tipologia di contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L'art. 11, al comma 4, dispone che l'Inps effettua un monitoraggio del beneficio riconosciuto ai fini del rispetto dei limiti di spesa programmati e, qualora, da tale monitoraggio emerga lo scostamento dai predetti limiti di spesa programmati, detto Istituto non acquisisce ulteriori domande per l'accesso al beneficio.

In tali ipotesi, l'INPS informa il Commissario che riferisce al Comitato di solidarietà al fine di coordinare le susseguenti fasi procedurali.

Nell'articolo 12 si prevede che, nel caso in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'incentivo, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, l'incentivo è riconosciuto agli stessi datori di lavoro per il periodo residuo utile alla piena fruizione.

L'articolo 13 dispone circa la revoca degli incentivi erogati in caso di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto nei 24 mesi successivi all'assunzione, con recupero delle somme corrispondenti al beneficio già fruito. A tal fine, il datore di lavoro è tenuto a notificare il Commissario entro 30 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro.

L'articolo 14 prevede che le risorse non impegnate per taluna delle finalità di cui agli articoli 8 e 11 sono ripartite per il soddisfacimento delle domande presentate nell'ambito del medesimo Capo III.

Le economie di spesa risultanti dopo tale ripartizione sono, a loro volta, fruibili per le esigenze degli altri Capi del presente regolamento.

Il **Capo IV** disciplina i benefici per le spese mediche ed assistenziali. Come accennato in premessa, i benefici riconosciuti per tale finalità sono previsti esclusivamente dalla legge n. 205/2017 sopracitata e con il presente regolamento le relative risorse sono determinate in euro 500.000 annui per ciascun anno del triennio 2018 - 2020.

La corresponsione delle elargizioni avviene sulla base di domanda presentata dagli interessati, alla quale è allegata apposita fatturazione per spese mediche e/o assistenziali (assistenza materiale o psicologica).

In particolare l'articolo 16 prevede che l'istante presenti domanda alla Prefettura di residenza che, dopo averla istruita, la inoltrerà al Commissario.

Le domande sono presentate a ristoro delle spese documentate, sostenute a titolo di compartecipazione alla spesa per le prestazioni mediche e di assistenza materiale e psicologica, indicate nella tabella A) dell'allegato I del Regolamento, nonché a ristoro delle spese documentate, sostenute per le prestazioni non rientranti nei Livelli essenziali di assistenza di cui alla tabella B) del medesimo allegato. Sulle domande delibera il Comitato di Solidarietà, in analogia con le previsioni della legge n. 122/2016 e n. 512/1999.

Qualora le risorse disponibili non risultino sufficienti per tutti gli aventi diritto, l'importo dei singoli benefici è ridotto proporzionalmente nella misura occorrente al soddisfacimento di coloro che abbiano presentato istanza.

L'articolo 17, al pari di quanto già previsto nel Capo precedente, disciplina il reimpiego delle risorse non utilizzate e delle eventuali economie di spesa.

Il **Capo V** prevede un beneficio economico nella misura fissa di euro 300,00 in favore delle famiglie affidatarie per ogni minore affidato.

La misura è stata determinata sulla base di una istruttoria svolta dall'ufficio del Commissario per il tramite delle Prefetture-UTG e sulla base dei dati statistici dei crimini domestici.

All'esito di tale istruttoria sono risultati circa 2000 orfani di crimini domestici e si è pertanto ripartita la somma di euro 6.000.000, 00 per il numero di 2.000 orfani.

Il **Capo VI** ricomprende le norme finali applicabili a tutti i benefici previsti dal regolamento.

Viene fissata l'età di 30 anni come limite massimo del beneficio, come detto.

Inoltre si dispone che i benefici siano cumulabili tra di loro.

La gestione ed il monitoraggio della spesa sono effettuati dal Commissario anche per il tramite del Concessionario Consap.

Si prevede, inoltre, che nel caso in cui vengano meno i presupposti previsti dal regolamento, gli aiuti economici sono revocati dall'Ufficio del Commissario.

In caso, tuttavia, di accertamento della insussistenza delle condizioni previste dalla normativa, a seguito di sentenza penale definitiva che accerti la non ricorrenza di un crimine domestico o di violenza di genere, l'aiuto economico corrisposto non è soggetto a ripetizione.

L'articolo 30 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che all'attuazione del presente decreto si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ministero dell'economia e delle finanze

UFFICIO LEGISLATIVO

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'interno, della salute, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, concernente l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie.

Amministrazione competente: Ministero dell'economia e delle finanze
Referenti dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo economia

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Lo schema di decreto in esame è stato predisposto in attuazione dell'articolo 1, commi 279 e 280, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018); dell'articolo 1, comma 492 lett. a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e dell'articolo 11, della legge 11 gennaio 2018, n. 4, così come modificato dall'articolo 8, della legge 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. Codice rosso). Esso reca la disciplina per l'erogazione di misure di sostegno in favore degli orfani di reati intenzionali violenti e dei c.d. crimini domestici nonché, di misure di sostegno in favore delle famiglie affidatarie.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La normativa nazionale è intervenuta sulla disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti (di seguito, Fondo), di cui al decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge 6 febbraio 2011, n. 10.

In particolare, con la legge di bilancio 2018 è stata incrementata di 2,5 mln di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, la dotazione del Fondo, al fine di destinare le suddette risorse all'erogazione di borse di studio, spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto di cui all'articolo 576, primo comma, numero 5.1 (nell'ipotesi cioè, in cui il delitto sia stato commesso ai danni della persona già vittima di atti persecutori, ai sensi dell'art. 612-bis, codice penale), ovvero, per omicidio a seguito dei delitti di cui agli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale (rispettivamente cioè, nel caso in cui ricorra la fattispecie di violenza sessuale o violenza sessuale di gruppo), nonché al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa.

Con la legge di bilancio 2018, il Fondo è stato ulteriormente incrementato di 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2019. Nel dettaglio, è stata destinata una quota pari a 2 milioni di euro annui, per l'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e per il finanziamento di iniziative

di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento degli stessi nell'attività lavorativa; la restante quota, invece, pari a 3 milioni di euro annui, è stata destinata a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (recante le disposizioni sulle famiglie affidatarie, nell'ambito della disciplina sul "*Diritto del minore ad una famiglia*").

Da ultimo, con l'articolo 11, della legge 11 gennaio 2018, n. 4, così come modificato dall' articolo 8, della legge 19 luglio 2019, n. 69, la dotazione del Fondo in parola è stata incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. In particolare, una quota pari a 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2017 è stata destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento degli stessi nell'attività lavorativa, mentre, una quota pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020, è stata destinata a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, della legge n. 184/1983 sopracitata.

Con la legge di bilancio 2018 e successivamente, con il c.d. Codice rosso, il legislatore ha rinviato ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, l'individuazione dei criteri e delle modalità per l'utilizzazione delle risorse sopracitate in favore degli orfani di vittime di reati violenti e dei c.d. crimini domestici.

Il c.d. Codice rosso ha destinato, altresì, specifiche risorse in favore delle famiglie affidatarie rinviando la disciplina attuativa – letteralmente "*secondo criteri di equità*" - ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in questo caso senza prevedere alcun concerto da parte di altri Dicasteri.

Al fine di concentrare e razionalizzare la disciplina attuativa da esse previste è stato predisposto un unico regolamento avente la forma di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'interno, della salute, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, con il quale si intende dare, nell'insieme, attuazione sia ai citati articoli 1, commi 279 e 280, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 e 1, comma 492 lett. a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che all'articolo 8 della legge 19 luglio 2019, n. 69 che, da ultimo, ha introdotto misure a favore anche delle predette famiglie affidatarie.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Lo schema di decreto in esame incide – attuandole - sulle diverse disposizioni di rango primario succedutesi nel tempo e, come visto in precedenza, non sempre pienamente coerenti e sistematiche tra di loro.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento normativo è conforme alla disciplina costituzionale.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento normativo è compatibile con le competenze costituzionali delle Regioni e delle Province autonome.

Coerentemente al dettato costituzionale (art. 117, comma 3, della Costituzione), il Capo III del regolamento in esame statuisce iniziative di orientamento e formazione al lavoro in favore dei beneficiari, demandando alle Regioni e alle Province autonome la scelta della tipologia di corso professionalizzante da erogare.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall' articolo 118, primo comma, della Costituzione

Le disposizioni contenute nel provvedimento sono compatibili con i principi di cui all'art. 118 Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo interviene per la prima volta a disciplinare l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non sono presenti progetti di legge vertenti su analoga materia all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta la pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento è compatibile con l'ordinamento comunitario. La legge 11 gennaio 2018, n. 4, in particolare, adempie agli obblighi derivanti dalla l. 1°ottobre 2012, n. 172, di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2007 per la "*Protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale*", c.d. Convenzione di Lanzarote nonché, attua la Direttiva n. 2012/29/UE, già recepita dal nostro ordinamento dal decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212 (in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato).

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo oggetto.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano linee prevalenti sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri UE.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le definizioni presenti nel testo (Capo I, dedicato alle “*Disposizioni generali*”) rispondono esclusivamente all’esigenza di rendere più comprensibile il testo del provvedimento.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nel provvedimento sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il provvedimento non utilizza la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sono previsti effetti abrogativi.

- 5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

L'intervento normativo non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

- 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non sono presenti altre deleghe di carattere integrativo o correttivo.

- 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Non sono previsti ulteriori decreti attuativi. Il regolamento contempla l'emanazione di bandi di concorso per l'erogazione di borse di studio e di corsi professionalizzanti.

- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Sono stati utilizzati i dati e i riferimenti statistici in possesso del Ministero dell'interno.

Ministero dell'economia e delle finanze

UFFICIO LEGISLATIVO

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'interno, della salute, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, concernente l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie.

Amministrazione competente: Ministero dell'economia e delle finanze
Referenti dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo economia

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il provvedimento in esame nasce dall'esigenza di dare supporto materiale e psicologico agli orfani delle vittime di reati violenti e di crimini domestici (sia minorenni che maggiorenni, questi ultimi sino al compimento del 30° anno di età) nonché, di fornire sostegno economico in favore delle famiglie affidatarie, individuate ai sensi dell'articolo 5, della legge 4 maggio 1983, n. 185.

Il legislatore aveva destinato, ad un Fondo unico dedicato anche al soddisfacimento di ulteriori e diversi interessi (sostegno alle vittime di mafia, usura, etc...), specifiche risorse per perseguire la suindicata finalità. Si poneva, pertanto, la necessità di individuare uno strumento, di natura regolamentare, che disciplinasse le modalità di accesso alle risorse individuate, da parte della categoria sociale che si intendeva tutelare (orfani delle vittime di reati violenti e dei c.d. crimini domestici e famiglie affidatarie).

In particolare, sono stati riconosciuti alla platea così come sopra individuata, i seguenti benefici:

- 1) borse di studio;
- 2) frequenza, gratuita o semigratuita, presso convitti, educandi o istituzioni educative in generale;
- 3) spese mediche e assistenziali;
- 4) orientamento e formazione professionale;
- 5) sostegno nell'inserimento nel mondo del lavoro;
- 6) misure di sostegno e di aiuto economico volte a garantire il mantenimento, la crescita e lo sviluppo dei minori affidati;

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'intervento in parola si inserisce in un complesso sistema di norme di rango primario, succedutesi nel tempo e non sempre pienamente coerenti e sistematiche tra di loro. Proprio al fine di concentrare e razionalizzare la relativa disciplina, si è ritenuto di predisporre un unico decreto, avente natura regolamentare.

La platea dei beneficiari è stata individuata sulla base di statistiche effettuate dal Ministero dell'interno, nelle quali si è preso in considerazione il numero sempre crescente delle vittime per reati violenti e/o per crimini domestici, verificatesi nell'ultimo triennio.

Le tipologie di intervento in favore dei beneficiari sono state individuate, invece, anche all'esito di un tavolo di confronto con il competente Dipartimento delle politiche per la famiglia e del Garante per l'infanzia.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo generale che ha guidato la formulazione dell'intervento regolamentare in esame è stato quello di fornire sostegno morale e materiale agli orfani delle vittime di reati intenzionali violenti e dei c.d. crimini domestici, sia minorenni che maggiorenni (sino al compimento del 30° anno di età).

L'obiettivo specifico è stato quello di dare attuazione alla normativa primaria di riferimento (articolo 1, commi 279 e 280, della legge 27 gennaio 2017, n. 205; articolo 1, comma 492, lett. a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145; articolo 11, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 4, così come modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a) e b), della legge 19 luglio 2019, n. 69).

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Gli indicatori di riferimento sono stati rappresentati dalle statistiche sul ricorrere dei reati intenzionali violenti (*sub specie*: atti persecutori, violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo) e dei c.d. crimini domestici.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

La fattispecie in esame, ponendosi come attuativa di norme primarie già esistenti non ha potuto contemplare l'"opzione zero".

Il decreto non recepisce norme europee, né si pone in attuazione di deleghe legislative.

Diversamente, il regolamento in parola consente l'attuazione delle norme primarie summenzionate, con specifico riferimento al profilo della loro fattibilità, intesa come disponibilità di risorse e tempi di attuazione.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

I principali benefici del provvedimento sono individuabili:

- nella tutela del diritto allo studio, in favore degli studenti degli istituti scolastici ed educativi del sistema nazionale di istruzione, degli istituti di istruzione e formazione professionale, delle Università, delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS);
- nella tutela del diritto al lavoro;

- nella tutela del diritto del minore ad essere affidato ad una famiglia che si occupi del proprio mantenimento e della propria educazione e istruzione, ai sensi dell'art. 5, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Tutela dei diritti del minore).

I costi attesi sono individuati, quali limiti di spesa, nella normativa primaria di riferimento.

4.2 Impatti specifici

Impatti specifici si individuano nei confronti:

- dei datori di lavoro privati, che assumano uno dei soggetti beneficiari, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche a tempo parziale). In quest'ipotesi ai datori di lavoro viene corrisposto un incentivo, fino ad un massimo del 50% dei contributi dovuti;
- delle Regioni e delle Province autonome, che realizzino interventi di orientamento e formazione al lavoro. In questa fattispecie, le Regioni e le Province autonome ricevono un rimborso, a consuntivo, per le eventuali spese sostenute.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Il soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento regolatorio è da individuarsi nel Ministero dell'interno, Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti.

5.2 Monitoraggio

Il soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento regolatorio è da individuarsi nel Ministero dell'interno, Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL' AIR

L'intervento effettuato non è stato preceduto da consultazioni dirette con la platea dei beneficiari, in quanto lo strumento in parola, avente natura attuativa, si limita ad individuare le procedure di accesso alle risorse economiche già stanziata a monte dalle norme primarie di riferimento.

Al riguardo, si rinvia, pertanto, a quanto già rappresentato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 4, e dalla legge 19 luglio 2019, n. 69.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il gruppo di lavoro è stato costituito da questa Amministrazione proponente (Ministero dell'economia e delle finanze) e dalle Amministrazioni concertanti (Ministeri dell'istruzione, dell'interno, della salute, del lavoro e delle politiche sociali) nonché, dal Dipartimento per le politiche della famiglia e dal Garante per l'infanzia.

